



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 3.2.2017
JOIN(2017) 5 final

2017/0019 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio di cooperazione istituito nell'ambito dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakistan per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati e di eventuali altri organismi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1) L'articolo 281, paragrafo 3, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra ("l'accordo"), prevede l'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte. L'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan è iniziata il 1° maggio 2016.

2) Il Consiglio di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan, riunitosi il 6 ottobre 2016, ha stabilito che il proprio regolamento interno dev'essere adottato mediante uno scambio di note verbali. Il regolamento interno stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, per quanto riguarda, tra l'altro, la preparazione e l'organizzazione delle riunioni.

3) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione sarà assistito da un comitato di cooperazione. Il Consiglio di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati specializzati o altri organismi che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni.

4) Il Consiglio di cooperazione istituirà un sottocomitato per la cooperazione doganale.

5) È necessaria una decisione del Consiglio, basata su una proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per stabilire la posizione che il Consiglio di cooperazione deve adottare nella sua prima riunione sul proprio regolamento interno e la posizione del comitato di cooperazione e dei sottocomitati specializzati o degli altri organismi istituiti dal Consiglio di cooperazione.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio di cooperazione istituito nell'ambito dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati e di eventuali altri organismi

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 281, paragrafo 3, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra¹ ("l'accordo"), prevede l'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte.
- (2) L'articolo 3 della decisione (UE) 2016/123 del Consiglio² specifica quali parti dell'accordo devono essere applicate in via provvisoria. L'accordo viene applicato in via provvisoria dal 1° maggio 2016.
- (3) A norma dell'articolo 268, paragrafo 7, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
- (4) A norma dell'articolo 268, paragrafo 6 e dell'articolo 269, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione e il comitato di cooperazione sono presieduti alternativamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Kazakhstan.
- (5) A norma dell'articolo 269, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di cooperazione assiste il Consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni.
- (6) A norma dell'articolo 269, paragrafo 7, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, le mansioni e il funzionamento del comitato di cooperazione e di qualsiasi sottocomitato o organismo istituito dal Consiglio di cooperazione.

¹ GU L 29 del 4.2.2016, pag. 3.

² Decisione (UE) 2016/123 del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (GU L 29 del 4.2.2016, pag. 1).

- (7) A norma dell'articolo 269, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato di cooperazione si può riunire in una formazione specifica per affrontare questioni pertinenti inerenti al titolo III (Commercio e imprese). A norma dell'articolo 269, paragrafo 6, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati specializzati o altri organismi in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio di cooperazione deve determinare la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati o organismi.
- (8) A norma dell'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione è incaricato di esercitare la vigilanza e verificare a scadenze regolari l'attuazione dell'accordo. A norma dell'articolo 268, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di cooperazione. A norma dell'articolo 268, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo, previo consenso tra le parti, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo III (Commercio e imprese).
- (9) A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione istituisce un sottocomitato per la cooperazione doganale. Le questioni contemplate al capo 2 dell'accordo sono oggetto di un dialogo regolare. Il comitato di cooperazione può stabilire norme per lo svolgimento di tale dialogo, come stabilito all'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo.
- (10) Al fine di assicurare l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del Consiglio di cooperazione e quello del comitato di cooperazione e dei sottocomitati.
- (11) La posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio di cooperazione dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio di cooperazione istituito dall'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, si basa sui progetti di decisione del Consiglio di cooperazione allegati alla presente decisione per quanto riguarda:
 - l'adozione del regolamento interno del Consiglio di cooperazione e quello del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati e di qualsiasi altro organismo;
 - l'istituzione del sottocomitato per la giustizia, la libertà e la sicurezza, del sottocomitato per l'energia, i trasporti, l'ambiente e il cambiamento climatico e del sottocomitato per la cooperazione doganale.
2. I rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio di cooperazione possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione del Consiglio di cooperazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 2

Il Consiglio di cooperazione è presieduto, per l'Unione, dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in funzione delle sue competenze ai sensi dei trattati e nella sua qualità di presidente del Consiglio "Affari esteri".

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*